



ACCORDO DI RISERVATEZZA E NON-RIVELAZIONE

Il presente Accordo viene stipulato in data

TRA

L'Università degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti - Pescara, con sede in Chieti, Via dei Vestini n° 31, Partita IVA 01335970693, Codice Fiscale 93002750698 (d'ora innanzi denominata «Università»), nella persona del legale Rappresentante Magnifico Rettore Carmine Di Ilio nato a Pescara il 02/04/1948, Codice Fiscale DLICMN48D02G482X (Parte divulgante),

E

..... con sede legale , C.F e P.I
 (“Parte ricevente”)

PREMESSO CHE:

- A. _____ stanno valutando nuove opportunità commerciali e, al fine di facilitare questo processo, l'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara detiene informazioni che fornirà a _____
- B. L'Università, attraverso il Prof, afferente al Dipartimento di..... intende rivelare informazioni utili alla.....s.r.l. allo scopo di permettere una valutazione da parte di..... sull'opportunità di stipulare accordi con l'Università per lo sviluppo e/o lo sfruttamento del know how relativo alla seguente tematica:
- C.s.r.l. è interessata all'esposizione di cui alla premessa b) che precede e si impegna a mantenere confidenziali le INFORMAZIONI RISERVATE (come oltre definite) di cui potrà venire a conoscenza in relazione al know how,

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di segretezza (nel seguito “l'Accordo”).

Le parti concordano quanto segue: le Parti divulganti forniranno, a sua discrezione, alla Parte ricevente alcune informazioni strettamente confidenziali e di sua proprietà all'unico scopo limitato di consentire alla Parte ricevente di valutare il proprio interesse in relazione al Know how “.....”, in base ai seguenti termini e condizioni:

I. Definizione

Area della Ricerca
Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti
Via dei Vestini, 31- 66013 Chieti Scalo – tel. +39.0871.3556164-3556049 fax 0871.3556185
e.mail: scuolasuperiore@unich.it



Ai fini del presente Accordo, per "Informazioni riservate" si dovrà intendere tutte le informazioni ottenute dalla Parte ricevente da parte delle Parti divulganti che vengono indicate come "Confidenziali" e/o "di proprietà" o che sarebbero logicamente considerate "Confidenziali" e/o "di proprietà" in base alla loro stretta connessione con quanto interamente rivelato.

Le informazioni fornite oralmente, per iscritto, tramite mezzo elettronico, o tramite altro mezzo che sono state identificate dalle Parti divulganti come confidenziali e/o di proprietà al momento della divulgazione, dovranno essere trattate dalla Parte ricevente quali "Informazioni riservate".

2. Protezione e Scopo

Tutte le "Informazioni riservate" dovranno essere mantenute riservate dalla Parte ricevente, e non dovranno essere rivelate a terzi, dovranno essere protette con lo stesso grado di attenzione e cura che la Parte ricevente normalmente utilizza nella protezione delle proprie informazioni riservate e di proprietà, ma in nessun caso con grado inferiore a quello di una cura ragionevole e diligente. La Parte ricevente non dovrà utilizzare alcuna "Informazione riservata" ottenuta dalla Parte divulgante al di fuori degli scopi di valutazione sopra menzionati.

3. Restrizioni

Le restrizioni oggetto del presente accordo non riguardano quelle "Informazioni riservate" che

- A. sono conosciute dalla Parte ricevente al momento della ricezione;
- B. sono o divengono parte di dominio pubblico senza violazione del presente Accordo da parte della Parte ricevente;
- C. vengono ottenute legittimamente dalla Parte ricevente senza un impegno di riservatezza da parte di terzi;
- D. vengono rivelate dalla Parte divulgante a terzi senza un impegno di riservatezza da parte dei terzi;
- E. vengono sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente;
- F. vengono divulgate in base a azione giudiziaria o regolamenti governativi, a patto che la Parte ricevente lo notifichi alle Parti divulganti prima di tale rivelazione e cooperi con le Parti divulganti nel caso in cui le Parti divulganti decidano di adire le vie legali al fine di evitare le sopracitate rivelazioni.

4. Diritti e licenze

Le "Informazioni riservate" che la Parte ricevente conoscerà in applicazione e/o esecuzione del presente accordo non potranno, da parte del medesimo ricevente, essere oggetto di alcuna concessione di diritti o licenze a terzi od altra relazione tra le parti, senza la previa autorizzazione congiunta di entrambi le parti divulganti.

5. Proprietà

Tutte le informazioni tangibili, compresi disegni, descrizioni o altre informazioni presentate in base al presente Accordo dalle Parti divulganti alla Parte ricevente, dovranno rimanere di proprietà della Parte divulgante. Se l'una o l'altra parte decide di non proseguire in un ulteriore impegno commerciale, la Parte ricevente dovrà prontamente restituire alle Parti divulganti ogni informazione tangibile, e tutte le copie della stessa, indicate come "Informazioni riservate".

6. Conoscenza a terzi

La Parte ricevente non dovrà portare a conoscenza di terzi alcuna "Informazione riservata" senza autorizzazione scritta da parte della Parte divulgante.



7. Foro competente

In caso di controversia le parti dichiarano che il foro competente è quello di Chieti.
Al presente Accordo si applicano le leggi che disciplinano la materia ed esso viene stipulato nel rispetto delle leggi vigenti in Italia.

8. Durata

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà la durata di anniE ' escluso un suo tacito rinnovo.

PARTE DIVULGANTE	PARTE RICEVENTE	
Università degli Studi "G. d'Annunzio"	Ditta	
Rettore Prof. Firma _____	firma firma	firma
Nome: Alessandro Di Cesare	Nome: Firma Alessandro Di Cesare _____	Nome:
Responsabile Scientifico Prof. Firma _____		
Data:	Data:	